

PROCEDURA VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

DEFINIZIONI

- GDPR o RGPD - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE sulla stessa materia. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04/05/2016, entrato in vigore il 24/05/2016 ed è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE a partire dal 25/05/2018.
- Codice: Codice nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) modificato (con il D.Lgs. n. 101/2018) per essere conforme al GDPR.
- Garante: Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente, identificata dal GDPR come "Autorità di controllo" (vedasi artt. n.ri 51 e successivi del GDPR).
- Titolare: Titolare del trattamento, ossia l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del VCO, che determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali.
- Certificazione verde COVID-19: ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021 (come modificato dai D.L. n.ri 105/2021, 111/2021, 122/2021, 127/2021, 172/2022, 221/2021, 229/2021 e 1/2022) è la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- *Accountability*: principio in forza del quale il Titolare è tenuto a dimostrare l'adozione di politiche privacy e misure tecniche e organizzative adeguate in conformità al GDPR.
- *Privacy by design*: principio in forza del quale le misure tecniche e organizzative adeguate devono essere adottate dal Titolare oppure dal Responsabile sin dal momento della progettazione dell'attività di trattamento, che deve risultare adeguata al GDPR in ogni suo aspetto.
- *Privacy by default*: principio in forza del quale si deve attuare il principio della minimizzazione, raccogliendo e successivamente trattando esclusivamente i dati personali strettamente necessari allo svolgimento dell'attività di trattamento.

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E L'OBLIGO DI POSSEDERLA ED ESIBIRLA SU RICHIESTA

Il D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021, a più riprese modificato dai D.L. n.ri 105/2021, 111/2021, 122/2021, 127/2021, 172/2022, 221/2021, 229/2021, 1/2022 e 24/2022, come noto ha introdotto l'obbligo per diverse categorie di interessati di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) per accedere a determinate tipologie di luoghi (indicati dagli artt. 9-bis e ss.).

Più nel dettaglio, il D.L. n. 127/2021, ha previsto **l'obbligo, da parte dei dipendenti pubblici e privati, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai rispettivi luoghi di lavoro, a far data dal 15.10.2021, sino al 30.04.2022** (termine da ultimo fissato dal D.L. n. 24/2022) introducendo nel D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021 in particolare le seguenti norme:

- art. 9-quinquies: ha introdotto nel settore pubblico l'obbligo di possedere e di esibire per l'accesso al luogo di lavoro, dietro richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale impiegato nella PA, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la PA, anche sulla base di contratti esterni;
- art. 9-septies: ha introdotto nel settore privato l'obbligo di possedere e di esibire per l'accesso al luogo di lavoro, dietro richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutto il personale impiegato nelle relative aziende, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali realtà, anche sulla base di contratti esterni.

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021, la certificazione verde COVID-19 (emessa dalla Piattaforma nazionale digital green certificate - Piattaforma nazionale-DGC) dà conto alternativamente del fatto che il suo intestatario:

- si è sottoposto alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con completamento del ciclo primario oppure somministrazione della dose di richiamo;
- è guarito da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- si è sottoposto a test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- è guarito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Giova sottolineare che la certificazione non permette in alcun modo di risalire a quale delle sopra indicate casistiche sia quella in cui rientra l'intestatario: essa, infatti, permettere esclusivamente al visualizzatore/verificatore di visualizzare le informazioni necessarie ad accertare la validità della certificazione stessa.

Il periodo di validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. a) del D.L. n. 52/2021, ossia quella connessa al completamento del ciclo vaccinale è stato da ultimo portato a 6 mesi, anche successivamente alla somministrazione della c.d. terza dose.

E' imprescindibile segnalare che, per garantire l'adeguatezza del Titolare al GDPR all'atto della verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è necessario provvedere ai seguenti adempimenti:

1. nomina dei verificatori quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
2. nell'atto di nomina di cui al punto precedente, previsione di puntuali istruzioni al soggetto autorizzato, in modo da garantire che lo stesso non svolga operazioni di trattamento di dati personali non pertinenti oppure eccedenti rispetto al principio della minimizzazione;
3. predisposizione di congrua informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR da affiggere nei luoghi ove vengono effettuati i controlli (se effettuati con app. VerificaC19) oppure rendere ai soggetti controllati congrua informativa in merito alle finalità dei controlli;
4. adozione di congrue procedure per disciplinare i controlli (come la presente);

5. predisposizione di congrui dispositivi mobili per l'installazione dell'applicazione VerificaC19 e per l'effettuazione delle relative verifiche sulle certificazioni verdi COVID-19, nonché per la verifica con le piattaforme INPS50+ oppure Verifica Green Pass di seguito elencate.

Premesso quanto sopra, allo stato i principali obblighi di possesso della certificazione verde COVID-19 sono i seguenti:

Art. 9-bis co. 1 D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 24/2022):

Dal 01.04.2022 al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per l'accesso a:

- ✓ mense e catering continuativo su base contrattuale;
- ✓ servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali non occorre il green pass);
- ✓ concorsi pubblici;
- ✓ corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021 e dagli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021;
- ✓ colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- ✓ partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Art. 9-bis.1 co. 1 D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 24/2022):

Dal 01.04.2022 al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- ✓ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- ✓ convegni e congressi;
- ✓ centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- ✓ feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- ✓ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ✓ attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- ✓ partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Art. 9-ter.1 D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 24/2022):

Fino al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per l'accesso a:

- ✓ strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017;
- ✓ centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.

Art. 9-ter.2 D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 24/2022):

Fino al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per l'accesso a:

- ✓ accesso alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Art. 9-quater D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 24/2021):

Dal 01.04.2022 al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per:

- ✓ accesso ed utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
 - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Art. 9-quinquies D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021)

Dal 15.10.2021 al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per:

- ✓ tutto il personale impiegato nella PA, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la PA, anche sulla base di contratti esterni.

Art. 9-sexies D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021):

Dal 15.10.2021 al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per:

- ✓ accesso agli uffici giudiziari da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché delle componenti delle commissioni tributarie.

Art. 9-septies D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021):

Dal 15.10.2021 al 30.04.2022 (termine inserito dal D.L. n. 24/2022) è necessario essere muniti del green pass c.d. base per:

- ✓ tutto il personale impiegato nelle relative aziende, nonché per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali realtà, anche sulla base di contratti esterni.

Quanto alla verifica del documento di identità del soggetto che esibisce la certificazione verde COVID-19, l'art. 13 co. 4 del DPCM 17.06.2021 espressamente prevede che all'intestatario della certificazione verde COVID-19 che la esibisca al verificatore possa essere richiesto, da quest'ultimo, di dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. Sul punto è necessario sottolineare che il controllo del documento di identità dell'intestatario della certificazione non deve essere operato costantemente, bensì solo nei casi in cui appaia evidente la manifesta incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione stessa, facendo sorgere il dubbio che essa possa venire esibita da un soggetto diverso dall'intestatario.

La verifica della certificazione può avvenire sostanzialmente in tre modi, di seguito esposti (uso dell'app. VerificaC19, uso della piattaforma INPS50+ oppure della Piattaforma Verifica Green Pass di NoiPA).

L'OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

Con l'introduzione dell'art. 4-quater al D.L. n. 44/2021, si è sancito fino al 15.06.2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia oppure comunque presenti nel Paese, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione. L'obbligo vaccinale si estende anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. n. 1/2022, ma entro il 15.06.2022.

Le ripercussioni dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni nell'attività lavorativa

La riformulazione dell'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 ad opera del D.L. n. 24/2022 ha comportato rilevanti novità in ambito di obbligo vaccinale per il personale dipendente ultracinquantenne. Il nuovo articolo, infatti, dal 01.04.2022 ha visto decadere l'obbligo vaccinale per i dipendenti ultracinquantenni adibiti al settore pubblico e privato, nonché per i membri delle FF.OO.: per queste categorie di lavoratori, infatti, sarà sufficiente il green pass c.d. base per accedere al luogo di lavoro.

L'art. 8 del D.L. n. 24/2022 ha innanzitutto apportato rilevanti modifiche all'art. 4 del D.L. n. 44/2022, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo - quale orizzonte temporale dell'obbligo vaccinale - il 31.12.2022.

Inoltre, è stata introdotta una causa di cessazione temporanea della sospensione dei sanitari non adempienti rispetto all'obbligo vaccinale, in caso di intervenuta guarigione degli stessi dal Covid-19, sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione a seguito della citata guarigione; al contempo, la sospensione dallo svolgimento dell'attività con conseguente sospensione dal pertinente Albo, ricomincia a

decorrere automaticamente una volta che riprenda a sussistere, a seguito della cessazione degli effetti della guarigione, l'obbligo vaccinale ed esso risulti inadempito dal sanitario.

Anche l'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie avrà vigore sino al 31.12.2022, così come per gli operatori delle strutture sanitarie private.

Viene poi introdotto, nel D.L. n. 44/2021, un nuovo art. 4-ter.1 in materia di obbligo vaccinale sino al 15.06.2022, per le seguenti categorie:

- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché dei servizi segreti, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Infine, viene introdotto un nuovo art. 4-ter.2 in materia di obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, il quale prevede che sino al 15.06.2022 l'obbligo vaccinale si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

I datori di lavoro dei dipendenti di cui sopra sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale per i soggetti ad esso tenuti che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, nonché a controllare il connesso possesso della pertinente certificazione verde COVID-19.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall'art. 9 co. 10 del D.L. n. 52/2021, nonché dal DPCM 17.06.2021 (sulle quali si tornerà di seguito):

- a. app. mobile verificaC19;
- b. piattaforma INPS 50+;
- c. piattaforma verifica green pass di NoiPA.

L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO (ED ESIBIZIONE) DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER FRUIRE DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ

L'art. 6 del D.L. n. 24/2022 ha apportato ulteriori - relevantissime - modifiche al D.L. n. 52/2021, partendo all'art. 9-bis. Nella nuova formulazione di quest'ultimo, infatti, si prevede che dal 01.04.2022 al 30.04.2022 è consentito solo a coloro che sono muniti

del green pass c.d. base (ossia quello derivante da vaccinazione, guarigione oppure tampone) l'accesso alle seguenti attività:

- a. mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali non occorre il green pass);
- c. concorsi pubblici;
- d. corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021 e dagli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021;
- e. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Di fondamentale importanza, al contempo, è l'abrogazione dei co. 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, i quali richiedevano il possesso del green pass c.d. rinforzato per l'accesso ai servizi alla persona, alla maggioranza degli uffici degli enti pubblici nonché per i colloqui con i detenuti.

Infine, all'art. 9-quater del D.L. n. 52/2021 (relativo all'impiego della certificazione verde per l'accesso ai mezzi pubblici), sono state apportate rilevanti modifiche. Dal 01.04.2022 al 30.04.2022, infatti, sull'intero territorio nazionale è consentito l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto seguenti ai soggetti dotati di green pass c.d. base (quindi derivante da vaccinazione, guarigione o tampone):

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Con il medesimo articolo, inoltre sono stati confermati gli obblighi di cui agli artt. 9-quinquies (impiego del green pass c.d. base nel lavoro pubblico), 9-sexies (impiego del green pass c.d. base da parte dei magistrati) e 9-septies (impiego del green pass c.d. base nel lavoro privato) sino al 30.04.2022, estendendoli - come sopra visto - anche ai lavoratori ultracinquantenni.

L'art. 9-bis.1 del D.L. n. 52/2021 è stato fortemente riformulato ad opera dell'art. 7 del D.L. n. 24/2022, giungendo ora a sancire che dal 01.04.2022 al 30.04.2022 sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass c.d. rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- ✓ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- ✓ convegni e congressi;

- ✓ centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- ✓ feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- ✓ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ✓ attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- ✓ partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

I. VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 MEDIANTE APP. VERIFICAC19

E' possibile innanzitutto verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 mediante l'applicazione mobile descritta nell'allegato B del DPCM 17.06.2021 (app. mobile denominata VerificaC19), con la quale deve essere inquadrato il QR code contenuto nella certificazione (in caso di esibizione del modello cartaceo della certificazione si chiede al verificatore l'accortezza di non prendere visione dei dati in essa contenuti, bensì di visualizzare solo quelli mostrati dall'applicazione mobile di cui sopra). A seguito della verifica della certificazione con l'applicazione mobile può emergere uno dei seguenti risultati:

1. **schermata verde**: la certificazione verde COVID-19 è valida per l'Italia e l'Europa;
2. **schermata azzurra**: la certificazione verde COVID-19 è valida solo per l'Italia;
3. **schermata rossa**: la certificazione verde non è ancora valida, è scaduta oppure si è verificato un errore di lettura.

Nelle ipotesi sopra indicate ai n.ri 1 e 2, l'intestatario - che al contempo esibisce la certificazione - può accedere al luogo per il quale la certificazione verde è richiesta; al contrario, nell'ipotesi indicata al numero 3 l'accesso all'intestatario che esibisce la certificazione non può essere consentito.

In nessun caso, peraltro, la verifica tramite applicazione VerificaC19 può comportare la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l'intestatario sul dispositivo del verificatore. La lettura del QR code relativo alla certificazione non rivela l'evento sanitario che ha portato all'attribuzione della certificazione all'intestatario (tampone, vaccino o guarigione); le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore, infatti, sono quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione stessa.

In linea di massima, si raccomanda al Titolare di dotarsi di appositi dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) da assegnare ai verificatori per l'installazione e l'uso dell'applicazione VerificaC19; in questo modo, infatti, l'amministratore di sistema potrà verificare che il dispositivo sia configurato nel modo più opportuno per garantire che non possano essere operate raccolte di dati non autorizzate (anche, ad esempio, mediante funzioni di cattura indiretta di c.d. *screenshot* della schermata dell'applicazione, funzionalità ufficialmente inibita dall'applicazione stessa ma che potrebbe essere reintrodotta con software di terze parti). Solo nel caso in cui non sia possibile dotare il verificatore di dispositivi ad hoc, potrà essere consentito a quest'ultimo di utilizzare propri dispositivi.

Nel caso in cui, ai sensi della vigente normativa, debba essere verificato il possesso della certificazione verde COVID-19 c.d. rinforzata, dovrà essere selezionata l'apposita spunta.

La procedura per la verifica della certificazione verde COVID-19 a utenti che accedono ai luoghi per i quali è richiesto il possesso di tale certificazione dalla vigente normativa (art. 9-bis D.L. n. 52/2021) mediante app. VerificaC19

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti degli utenti esterni (ad es. nei luoghi di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021) che vogliono accedere ai servizi espressamente indicati dalla vigente normativa è la seguente:

1. nomina dei verificatori con atto ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;
2. affissione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR all'ingresso dei luoghi ove gli utenti fruiscono dei servizi o partecipano alle attività per le quali è richiesto il possesso della certificazione;
3. installazione dell'applicazione mobile VerificaC19 sui dispositivi forniti dal Titolare ai verificatori oppure, in subordine, su dispositivi dei verificatori stessi;
4. predisposizione degli ingressi (ad es. con barriere, tornelli, ecc.) dei luoghi ove gli utenti fruiscono dei servizi o partecipano alle attività per permettere la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 senza che gli utenti possano bypassare i controlli;
5. controllo all'ingresso, ad opera dei verificatori, del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti degli utenti mediante inquadramento del QR code contenuto nella certificazione stessa (senza prendere visione dei dati recati dalla versione cartacea della stessa) oppure dell'immagine - contenente il QR code - che viene fornita all'utente al momento del download della versione informatica della certificazione;
6. accesso agli utenti per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata verde o azzurra. Al contrario, l'accesso deve tassativamente essere negato agli utenti per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. Analogamente deve essere impedito l'accesso agli utenti che dichiarino di non disporre di certificazione verde COVID-19 oppure si rifiutino di mostrarla, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde;
7. in nessun caso, anche qualora debba essere impedito l'accesso ad un utente, possono venire salvati i dati degli intestatari delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell'art. 13 co. 5 DPCM 17.06.2021.

La procedura per la verifica della certificazione verde COVID-19 ai dipendenti mediante app. VerificaC19

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei dipendenti del Titolare che vogliono accedere ai locali ove svolgere la propria prestazione lavorativa è la seguente:

1. nomina dei verificatori con atto ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;

2. affissione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR all'ingresso dei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa oppure comunque nei luoghi ove verranno eseguiti i controlli;
3. installazione dell'applicazione mobile VerificaC19 sui dispositivi forniti dal Titolare ai verificatori oppure, in subordine, su dispositivi dei verificatori stessi;
4. predisposizione di un piano dei controlli, che dia conto delle caratteristiche peculiari che gli stessi dovranno avere, ad es.:
 - a. controlli all'ingresso dei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa;
 - b. controlli diretti nei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa;
 - c. controlli a tappeto;
 - d. controlli a campione;
5. predisposizione degli ingressi (ad es. con barriere, tornelli, ecc.) dei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa per permettere la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 senza che i dipendenti possano bypassare i controlli. Analogamente, verifica che - all'atto di eventuali controlli diretti nei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa - gli stessi non possano sottrarsi ai controlli;
6. controllo nei luoghi di cui al punto precedente, ad opera dei verificatori, del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei dipendenti del Titolare mediante inquadramento del QR code contenuto nella certificazione stessa (senza prendere visione dei dati recati dalla versione cartacea della stessa) oppure dell'immagine - contenente il QR code - che viene fornita al dipendente al momento del download della versione informatica della certificazione;
7. accesso ai locali per coloro ai quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata verde o azzurra. Al contrario, l'accesso deve tassativamente essere negato ai dipendenti per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. In caso di controlli direttamente nei locali ove i dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa, devono essere allontanati immediatamente coloro per i quali il controllo della certificazione verde COVID-19 dia - quale esito - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. Analogamente si deve procedere nei confronti dei dipendenti che dichiarino di non disporre di certificazione verde COVID-19 oppure si rifiutino di mostrarla, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde;
8. compilazione giornaliera del registro dei controlli, nel quale dare conto esclusivamente delle caratteristiche delle verifiche effettuate, senza salvare alcun dato degli intestatari delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell'art. 13 co. 5 DPCM 17.06.2021. Solo ove si renda necessario documentare la causa di impedimento al lavoratore dell'accesso ai locali ove svolge la propria prestazione lavorativa oppure di allontanamento degli stessi, compilazione del registro - appositamente strutturato - dei lavoratori assenti ingiustificati, con raccolta della motivazione per la quale il lavoratore non può svolgere la prestazione.

La procedura per la verifica della certificazione verde COVID-19 a soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. mediante app. VerificaC19

La procedura per la corretta verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in capo a soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. che intendano accedere agli uffici/sede del Titolare per svolgere un'attività lavorativa o di volontariato è la seguente:

1. nomina dei verificatori con atto ai sensi del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003;
2. affissione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR all'ingresso dei luoghi ai quali i soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. dovranno accedere per svolgere la propria attività lavorativa o di volontariato;
3. installazione dell'applicazione mobile VerificaC19 sui dispositivi forniti dal Titolare ai verificatori oppure, in subordine, su dispositivi dei verificatori stessi;
4. predisposizione degli ingressi (ad es. con barriere, tornelli, ecc.) dei luoghi ai quali i soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. dovranno accedere per svolgere la propria attività lavorativa o di volontariato per permettere la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 senza che gli stessi possano bypassare i controlli;
5. controllo all'ingresso, ad opera dei verificatori, del possesso della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. mediante inquadramento del QR code contenuto nella certificazione stessa (senza prendere visione dei dati recati dalla versione cartacea della stessa) oppure dell'immagine - contenente il QR code - che viene fornita all'utente al momento del download della versione informatica della certificazione;
6. accesso ai soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata verde o azzurra. Al contrario, l'accesso deve tassativamente essere negato ai soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. per i quali l'applicazione VerificaC19 dia - quale esito del controllo - schermata rossa, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde. Analogamente deve essere impedito l'accesso ai soggetti esterni, formatori, volontari, ecc. che dichiarino di non disporre di certificazione verde COVID-19 oppure si rifiutino di mostrarla, salvo che essi dispongano di valida esenzione dalla certificazione verde;
7. in nessun caso, anche qualora debba essere impedito l'accesso ad un soggetto esterno, formatore, volontario, ecc., possono venire salvati i dati degli intestatari delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi dell'art. 13 co. 5 DPCM 17.06.2021.

II. VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 MEDIANTE PIATTAFORMA INPS 50+

Questa procedura si applica ai datori di lavoro, pubblici e privati, sopra i 50 dipendenti non aderenti al sistema NoiPA): si tratta della verifica mediante la Piattaforma «INPS 50+» messa a disposizione da INPS, la quale prevede tre distinte fasi:

- ✓ **accreditamento**: in cui i datori di lavoro possono accreditare l'azienda al servizio di verifica del green pass e indicare i verificatori, che verificheranno appunto il possesso del green pass;
- ✓ **elaborazione**: in cui l'INPS accede alla Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell'informazione del possesso del green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;

- ✓ **verifica**: in cui i verificatori accedono al servizio per la verifica del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green pass.

Nella fruizione di tale piattaforma risulta fondamentale che i verificatori operino selezionando - per il controllo - solo il **personale effettivamente in servizio**, di cui è previsto l'**accesso ai luoghi di lavoro, escludendo** gli **assenti** dal servizio e i **dipendenti in lavoro agile**. Solo per le posizioni selezionate, perciò, i verificatori possono provvedere a verificare il possesso della certificazione verde COVID-19.

FONDAMENTALE: nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, il dipendente non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità, ha comunque diritto di richiedere che la **verifica sia ripetuta** al momento dell'**accesso al luogo di lavoro** mediante l'app. **VerificaC19**.

III. VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 MEDIANTE PIATTAFORMA "VERIFICA GREEN PASS" DI NOIIPA

Questa procedura si applica ai datori di lavoro pubblici aderenti a **NoiPA**: si tratta della verifica mediante piattaforma «*Verifica green pass*» messa a disposizione da NoiPA, la quale si caratterizza perché:

- il **datore di lavoro** è il soggetto preposto al controllo (il **dirigente apicale** di ciascuna amministrazione o **soggetto equivalente** a seconda del relativo ordinamento), con possibilità - in relazione al dimensionamento delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate - di **delegare specifico personale**;
- il servizio **utilizza la PN - DGC** per recuperare l'informazione relativa alla validità delle certificazioni verdi - COVID 19 al momento dell'interrogazione della piattaforma. Le informazioni vengono recuperate durante le ore notturne, pertanto nel caso di **variazioni intervenute successivamente all'ultima interrogazione della piattaforma**, lo stato di validità delle certificazioni deve essere verificato con **modalità alternative**.

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO, PER IL LAVORATORE, DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO IL MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

L'art. 9-octies del D.L. n. 52/2021 (introdotto dal D.L. n. 139/2021), inoltre, ha introdotto l'obbligo per il lavoratore - in caso di richiesta del datore di lavoro connessa a specifiche esigenze di organizzazione del lavoro - di comunicare il mancato possesso di certificazione verde COVID-19 con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze organizzative.

PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ, PER IL LAVORATORE, DI CONSEGNARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER VENIRE ESENTATO DAI CONTROLLI GIORNALIERI (DERIVANTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 127/2021)

In sede di conversione del D.L. n. 127/2021 ad opera della L. n. 165/2021, è stata introdotta una modifica al comma 5 dell'art. 9-quinquies (relativo al controllo green pass nel settore

pubblico) e dell'art. 9-septies (relativo al controllo green pass nel settore privato) del D.L. n. 52/2021, prevedendo che - al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche in merito al possesso del green pass da parte dei dipendenti - questi ultimi possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, venendo conseguentemente esonerati dai controlli per tutta la durata della validità della citata certificazione.

In assenza di linee guida ad opera del Governo, nonché tenuto conto della "Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 11.11.2021, si suggerisce di adottare, nel trattamento delle certificazioni verdi COVID-19 liberamente trasmesse dai dipendenti al datore di lavoro, le seguenti misure:

- a. preferenza nell'uso delle piattaforme "INPS 50+" di INPS e "Verifica green pass" di NoiPA, senza in alcun modo incentivare la consegna delle certificazioni verdi ad opera dei dipendenti;
- b. accesso alle certificazioni verdi COVID-19 solo ad opera dei soggetti autorizzati alla verifica delle certificazioni stesse;
- c. cifratura delle certificazioni verdi COVID-19;
- d. cancellazione delle certificazioni verdi COVID-19 non appena cessato l'obbligo della loro esibizione.

LA SCADENZA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DURANTE L'ORARIO LAVORATIVO

L'art. 9-novies del D.L. n. 52/2021 (introdotto dal D.L. n. 127/2021) prevede infine che per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste per il caso di accesso al luogo di lavoro senza la certificazione suddetta. Nell'ipotesi di scadenza della certificazione durante l'orario di lavoro, infatti, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.